

ASSISTENZA CONSOLARE IN CASO DI SOTTRAZIONE DI MINORI.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della Convenzione de L'Aja del 1980, il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

- a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati a una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro, e
- b) se tali diritti erano effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

I diritti e gli obblighi relativi alla custodia possono derivare direttamente dalla legge, da un provvedimento giudiziale, da un accordo tra i genitori omologato, negoziato oppure concluso davanti all'Ufficiale di stato civile.

Una sottrazione internazionale viene comunemente definita attiva quando il minore viene illecitamente trasferito dall'Italia all'estero, o non è ricondotto in Italia dove ha la residenza abituale, a seguito di un soggiorno in un altro Paese. Si ha invece una sottrazione passiva quando il minore viene illecitamente condotto dall'estero all'Italia, o vi è qui trattenuto.

Nell'ordinamento italiano, la sottrazione di minore all'estero costituisce anche fattispecie di reato ai sensi dell'art. 574-bis del codice penale. In casi eccezionali, vi sono state anche decisioni giudiziali che hanno ricondotto il fatto al sequestro di persona, con l'applicazione dell'art. 605 c.p.

Si possono acquisire informazioni sulla normativa che regola il rilascio di documenti di identità e di viaggio ai minori dello Stato di nazionalità dell'altro genitore. Se ritenuto opportuno ed eventualmente dopo aver consultato un avvocato, si può comunicare alle Autorità diplomatico-consolari in Italia dello Stato di nazionalità dell'altro genitore il proprio dissenso al rilascio di documenti di viaggio in favore del minore. È comunque raccomandabile non assumere condotte inutilmente strumentali, ovvero comportamenti che non tengano realmente in conto l'interesse del minore, ma che rientrano primariamente nelle dinamiche di conflitto tra i genitori (ad esempio, opporsi al rilascio del documento in favore del minore senza un reale fondamento oggettivo o giuridico, o ritirare l'assenso a suo tempo concesso al rilascio del documento quando il minore si trova già all'estero).